

Allianz Active4Life

Prodotto d'investimento assicurativo

Contratto *Unit linked* (Ramo III)

Set informativo

Edizione marzo 2021

Tariffa USL5S02

Il presente Set informativo che, oltre al Documento contenente le informazioni specifiche dell'opzione di investimento che si intende selezionare, è composto da:

- a) Documento contenente le informazioni chiave (KID);
- b) DIP aggiuntivo IBIP;
- c) condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
- d) proposta;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE



SCOPO Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

Prodotto: Active 4 Life (USL5S02)

Società: Allianz Global Life dac

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 800-183.381 o visitare il nostro sito internet www.allianzgloballife.com/it.

Autorità di vigilanza

competente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è stato realizzato in data 28/04/2020.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

COS'È QUESTO PRODOTTO?

TIPO Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked.

OBIETTIVI Active 4 Life (USL5S02) è caratterizzato dall'investimento di un premio unico minimo di 25.000 euro in quote di un Fondo Interno dal cui valore dipendono le prestazioni previste dal contratto (il rimborso dell'investimento e la copertura assicurativa caso morte). Alla decorrenza della polizza il prodotto prevede l'attivazione automatica, di durata annuale, di una garanzia che prevede che il controvalore delle quote investite nel Fondo Interno non possa essere inferiore al 93% o 90% o 85% del controvalore rilevato alla ricorrenza annuale precedente. Il livello della garanzia varia in base al Fondo Interno selezionato. Tale garanzia opera all'anniversario di polizza o in caso di decesso, in qualsiasi momento quest'ultimo avvenga. Ad ogni ricorrenza annuale la garanzia potrà essere rinnovata.

Il prodotto prevede la possibilità di scegliere tra uno dei seguenti Fondi Interni AGL Allianz Strategy Select 30 o AGL Allianz Strategy Select 50 F o AGL Allianz Strategy Select 75 le cui caratteristiche sono riportate nei rispettivi "Documenti informazioni Specifiche". Dopo 15 anni di contratto la protezione non è più disponibile ed è previsto uno switch automatico nel Fondo Interno AGL Allianz Short Term Bond. Gli eventuali versamenti aggiuntivi (importo minimo 2.500 euro) effettuati durante l'anno di polizza vengono inizialmente investiti nel Fondo Interno AGL Allianz Short Term Bond per trasferirne poi il controvalore alla successiva data di ricorrenza annua di polizza nel Fondo Interno selezionato. Il rendimento dell'investimento dipenderà dalla performance del Fondo Interno selezionato, dagli oneri applicati e dall'attivazione o disattivazione dell'opzione di garanzia.

INVESTITORI AL DETTAGLIO A CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO Il prodotto è concepito per i clienti che:

- desiderano minimizzare le potenziali perdite con una garanzia opzionale annuale che protegge una parte del loro investimento;
- desiderano fornire una protezione aggiuntiva alle persone a loro carico in caso di proprio decesso;
- desiderano usufruire dei vantaggi fiscali legati all'investimento in un prodotto assicurativo unit-linked, rispetto a un investimento diretto;
- hanno una certa conoscenza del funzionamento dei prodotti d'investimento assicurativi;
- hanno un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine;
- sono consapevoli che potrebbero perdere, parzialmente o interamente, il loro investimento.

PRESTAZIONI ASSICURATIVE E COSTI In caso di morte dell'Assicurato, il prodotto prevede la liquidazione ai beneficiari designati del capitale maturato pari al prodotto tra il numero delle quote attribuite al contratto e il valore unitario delle stesse (controvalore del Contratto). Trascorsi sei mesi dalla decorrenza del contratto e con l'eccezione delle esclusioni contrattualmente previste, tale capitale viene maggiorato in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso: fino a 74 anni maggiorazione pari ad 1% del Controvalore del Contratto; da 75 a 80 anni maggiorazione pari allo 0,50% del Controvalore del Contratto; oltre 80 anni maggiorazione pari allo 0,10% del Controvalore del Contratto. Nel caso sia attiva la garanzia il Controvalore del Contratto maggiorato come sopra indicato non potrà essere inferiore al 93% o 90% o 85%, in base al Fondo Interno selezionato, del controvalore rilevato alla ricorrenza annuale precedente. Il premio per la copertura caso morte e per la garanzia sono interamente rappresentati nella sezione "Quali sono i costi"?

DURATA DEL PRODOTTO Il prodotto non ha scadenza e ha una durata pari all'intervallo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza del Contratto ed il verificarsi di uno dei seguenti eventi: Recesso dal Contratto, decesso dell'Assicurato, Riscatto Totale. Allianz Global Life dac non può terminare unilateralmente il contratto.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 12 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento prima dell'orizzonte temporale consigliato e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Il prodotto offre una gamma di opzioni di investimento il cui indicatore sintetico di rischio varia dal livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa, al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate dal livello medio-basso al livello medio e che è improbabile (livello medio-basso) oppure potrebbe darsi (livello medio) che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. L'indicatore sintetico di rischio dell'investimento varia in base all'opzione di investimento selezionata.

L'opzione d'investimento scelta determinerà gli oneri a vostro carico e la proporzione di attivi rischiosi nei quali saranno investiti i vostri capitali. Questo, a sua volta, avrà un impatto sulle performance del vostro prodotto.

Le informazioni specifiche su ciascuna opzione d'investimento sono disponibili sul sito internet www.allianzgloballife.com/it o presso l'intermediario.

Il prodotto garantisce almeno il 93% o il 90% o l'85% (in base all'opzione di investimento selezionata) del capitale investito all'inizio di ogni anno. Qualsiasi importo maggiore dipenderà dalle performance del Fondo Interno e pertanto non è garantito.

In ogni caso la garanzia offerta dal prodotto non produrrà effetti se il contratto viene riscattato durante il corso dell'anno in un momento diverso dalla ricorrenza annuale.

Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

SCENARI DI PERFORMANCE Troverete un'illustrazione degli scenari di performance relativi a ciascuna opzione d'investimento nei documenti contenenti le informazioni specifiche.

COSA ACCADE SE ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

In caso di insolvenza della Società gli attivi detenuti a copertura degli impegni derivanti dal presente contratto saranno utilizzati per soddisfare – con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Società – i crediti derivanti dal contratto stesso, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione. E' comunque possibile che in conseguenza dell'insolvenza della Società possiate perdere il valore dell'investimento. Non c'è alcuno schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite.

QUALI SONO I COSTI?

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

I costi varieranno in funzione dell'opzione d'investimento scelta.

Le informazioni specifiche su ciascuna opzione d'investimento sono disponibili sul sito internet www.allianzgloballife.com/it o presso l'intermediario.

INVESTIMENTO 10.000 EUR				
SCENARI	IN CASO DI DISINVESTIMENTO DOPO 1 ANNO	IN CASO DI DISINVESTIMENTO DOPO 6 ANNI	IN CASO DI DISINVESTIMENTO DOPO 12 ANNI	
Costi totali	da 454 EUR a 483 EUR	da 2.139 EUR a 2.334 EUR	da 4.317 EUR a 5.620 EUR	
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	da 4,62 % a 4,90 %	da 2,87 % a 3,62 %	da 3,04 % a 3,49 %	

COMPOSIZIONE DEI COSTI

QUESTA TABELLA PRESENTA L'IMPATTO SUL RENDIMENTO PER ANNO

Costi una tantum	Costi di ingresso	0,13 %	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. Impatto dei costi già compresi nel premio.
	Costi di uscita	0,00 %	Impatto dei costi di uscita dall'investimento in caso di riscatto anticipato.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,00 %	Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	da 2,91 % a 3,36 %	Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti.
Oneri accessori	Commissioni di performance	0,00 %	Non applicabile
	Carried Interests	0,00 %	Non applicabile

La seguente tabella illustra l'impatto, per ciascun anno, che i diversi tipi di costi hanno sul possibile rendimento dell'investimento al termine dell'orizzonte temporale consigliato e cosa significano le diverse categorie di costi.

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO: 12 anni

Il prodotto non ha un periodo minimo di investimento ma è stato concepito per un investimento di medio-lungo periodo e per gli investitori pronti a detenere l'investimento per 12 anni. Il periodo di detenzione appropriato per i singoli investimenti dipenderà da diversi fattori, quali le necessità di diversificazione generale del cliente e le circostanze individuali.

Nel corso dei primi 30 giorni del contratto, potete scegliere di ottenere il rimborso del valore corrente del vostro fondo e di tutti gli oneri addebitati in quel periodo. In qualsiasi momento, potrete scegliere di ottenere un valore di riscatto totale o parziale pari al valore residuo del vostro fondo, senza che vengano applicate penali per il riscatto.

COME PRESENTARE RECLAMI?

Per qualsiasi reclamo riguardante il prodotto o l'ideatore del prodotto, potete contattarci per lettera all'indirizzo Allianz Global Life dac, Secondary Offices in Italy, Pronto Allianz - Servizio Clienti, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano. Inoltre, potete mandare una e-mail all'indirizzo reclami@allianz.it o chiamare il numero 800.183.381.

Per i reclami relativi agli Intermediari elencati nella Sezione B o D del Registro degli Intermediari (Banche o Broker) e ai loro dipendenti e consociati coinvolti nel ciclo di attività della Società, potete contattare direttamente l'Intermediario. Qualora non foste soddisfatti dell'esito del reclamo o non ricevete alcuna risposta entro la scadenza massima fissata dall'Autorità di Vigilanza, potete presentare una richiesta all'autorità di supervisione. Per questioni relative al contratto, contattare IVASS - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma. Per questioni relative alla trasparenza dell'informativa, CONSOB - Via G.B. Martini 3 - 00198 Roma o Via Broletto 7 - 20121 Milano. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ivass.it.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Come previsto dalla normativa, prima della sottoscrizione, viene fornito il Set informativo. Le informazioni specifiche su ciascuna opzione d'investimento sono disponibili sul sito internet www.allianzgloballife.com/it o presso l'intermediario.

Assicurazione sulla vita unit linked
Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa: Allianz Global Life dac

Prodotto: Allianz Active4Life - Tar. USL5S02

Contratto *Unit linked* (Ramo III)

data di realizzazione: 29/03/2021

Il presente DIP aggiuntivo Vita è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Impresa: Allianz Global Life designated activity company (dac) appartenente al 100% al gruppo assicurativo ALLIANZ SE
 Sede legale: Maple House – Temple Road – Blackrock – Dublin – IRELAND
 Recapito telefonico: +353 1 242 2300
 Sito internet: www.allianzgloballife.com/it/
 Indirizzo e-mail: info-agl@allianz.com
 Indirizzo PEC: agl@pec.allianz.it

Sede secondaria in Italia:

Indirizzo: Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste - Italia

Registrata al locale registro delle società con autorizzazione n. 458565

Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. I.00078

Operante in Italia in regime di stabilimento nella assicurazione sulla vita

Autorità di Vigilanza competente: IVASS

Il premio può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 128,2 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 45,1 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 83,1 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianzgloballife.com/it/ e si riportano di seguito gli importi (in milioni di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 134,5;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 36,8;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 280,0;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 280,0;
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 208%.

Al contratto si applica la legge italiana salvo che la stessa richiami il disposto della Legge dello Stato ove ha sede l'Impresa.



Quali sono le prestazioni?

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

a) prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno (unit-linked)

La prestazione è espressa in quote del fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select" per i primi 15 anni di contratto, successivamente è previsto uno switch automatico al fondo interno "AGL Allianz Short Term Bond". Pertanto la prestazione è collegata all'andamento del valore delle quote dei fondi stessi.

b) prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, il contratto si scioglie e ai Beneficiari designati dal Contraente sarà liquidato il capitale maturato pari al controvalore delle quote assegnate al contratto, maggiorato, qualora il decesso avvenga trascorsi almeno 6 mesi dalla decorrenza del contratto, dell'1%, 0,5% o 0,1% a seconda dell'età (in anni interi) dell'Assicurato al momento del decesso.

Durante la vita del contratto il Contraente può chiedere all'Impresa di effettuare uno switch totale dal fondo interno scelto ad un altro fondo interno della famiglia "Allianz Strategy Select". Non sono ammessi switch parziali.

Il Contraente, per il fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select", può attivare una opzione che offre una garanzia di durata annuale a valere solo sul controvalore delle quote del fondo rilevato a ogni ricorrenza annua del contratto oppure in caso di decesso dell'Assicurato. La garanzia annuale prevede che il controvalore delle quote del fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select" rilevato in tali date (ricorrenza annua o decesso) non possa essere inferiore al 93%, 90% o 85% (a seconda del fondo interno scelto) del controvalore delle quote rilevato alla ricorrenza annua precedente (c.d. valore minimo garantito). Per il dettaglio si rinvia alla sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?" del presente DIP aggiuntivo IBIP.

L'Impresa mette a disposizione sul sito internet www.allianzgloballife.com/it/ il Regolamento dei fondi interni.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurabili i soggetti di età superiore a 90 anni.



Ci sono limiti di copertura?

La percentuale di maggiorazione del 1,00%, 0,50% o 0,10% non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato:

- avvenga entro i **primi 6 mesi** (periodo di **carenza**) dalla data di decorrenza del contratto;
- avvenga entro i **primi 5 anni** (estensione del periodo di **carenza**) dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- sia causato da:
 - dolo del Contraente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - suicidio, se avvenuto nei primi 2 anni dalla data di decorrenza.

La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una malattia infettiva acuta sopravvenuta dopo la data di decorrenza;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
- di infortunio.

Si rinvia all'art. 2 delle condizioni di assicurazione per i dettagli.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia di sinistro:

Per l'erogazione della prestazione dovranno preventivamente pervenire all'Impresa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Tali documenti devono essere fatti pervenire ad Allianz Global Life dac tramite gli intermediari dell'Impresa (preferibilmente tramite l'intermediario che ha in gestione il contratto), oppure inviati mediante lettera raccomandata inviata a Allianz Global Life dac - Sede secondaria in Italia - Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste. Nel caso i documenti siano inviati a mezzo posta ad altra società invece che ad Allianz Global Life dac, per ricevimento da parte dell'Impresa si intende il ricevimento dei documenti da parte di Allianz Global Life dac.

La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire all'impresa in originale, sottoscritta dal Contraente (in caso di riscatto) o dai Beneficiari (in caso di decesso dell'Assicurato) o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte – retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile, e alla documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale. Deve contenere gli estremi per l'accredito dell'importo dovuto dall'Impresa e può essere formulata utilizzando la modulistica disponibile presso la rete di vendita dell'Impresa.

La documentazione da consegnare **in caso di decesso dell'Assicurato** è:

- copia del certificato di morte dell'Assicurato, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentele e capacità d'agire. In caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato, ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità d'agire.

Qualora il Contraente (in caso di riscatto) o uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell'Assicurato) sia minore di età o incapace, copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l'autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell'Impresa da ogni responsabilità in

	ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa. Si rinvia all'art. 17 delle condizioni di assicurazione per i dettagli.
	Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Si richiama l'attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni (obbligo di devoluzione delle somme prescritte al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie)
	Erogazione della prestazione: Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso il soggetto incaricato della distribuzione, se anteriore). Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (ad esempio dichiarazione non veritiera riguardo alla residenza).



Quando e come devo pagare?

Premio	Il contratto prevede il pagamento di un premio unico di importo minimo pari a 25.000,00 euro. Trascorsi 6 mesi dalla decorrenza del contratto e fino al 15° anno di contratto, è possibile effettuare versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a 1.500,00 euro. Il versamento dei premi può avvenire mediante SDD (Sepa Direct Debit) o bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Impresa quale indicato nel modulo di proposta.
Rimborso	In caso di revoca della proposta o di recesso del contratto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca o recesso l'Impresa è tenuta a rimborsare il premio corrisposto che in caso di recesso sarà al netto dell'imposta di bollo e dell'imposta sull'eventuale rendimento.
Sconti	L'Intermediario può applicare sconti di premio fino al 100% dei costi gravanti sul premio stesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto è a vita intera.
Sospensione	Non prevista.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Puoi revocare la proposta di assicurazione fino al momento della conclusione del contratto. La revoca deve essere esercitata mediante l'invio di una lettera raccomandata indirizzata a Allianz Global Life dac - Sede secondaria in Italia - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca l'Impresa, rimborsa il premio eventualmente corrisposto.
Recesso	Puoi recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dello stesso, mediante raccomandata A.R. indirizzata a Allianz Global Life dac - Sede secondaria in Italia - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste, contenente gli elementi identificativi del Modulo di proposta e gli estremi del conto corrente bancario (denominazione della banca, indirizzo, numero di conto corrente, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo) sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l'Impresa, dietro consegna del modulo di proposta in originale e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente il controvalore delle quote assegnate al contratto al netto dell'imposta sull'eventuale rendimento e dell'imposta di bollo, aggiungendo i costi di caricamento e trattenendo i premi della copertura assicurativa per il periodo in cui il rischio è stato corso. La data di riferimento per il calcolo del controvalore delle quote è il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di ricevimento, da parte dell'Impresa, della relativa richiesta.
Risoluzione	Non prevista.

Sono previsti riscatti o riduzioni? ☒ SI ☐ NO**Valori di riscatto e riduzione**

Il Contraente ha la facoltà di riscattare il capitale maturato dal momento in cui è decorso il termine per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto (30 giorni), purché l'Assicurato sia in vita. Il valore di riscatto totale è pari al controvalore delle quote assegnate al contratto, pari al numero delle quote assegnate al contratto moltiplicato per il valore unitario delle stesse, entrambi rilevati alla data di riferimento definita all'art. 6 delle condizioni di assicurazione.

Non è prevista l'applicazione di alcun costo per il riscatto.

Nel caso sia attiva l'opzione che offre la garanzia annuale (c.d. *valore minimo garantito*) e il riscatto sia esercitato prima della ricorrenza annua di contratto, sul valore di riscatto **non è riconosciuto** alcun valore minimo garantito in quanto la garanzia annuale opera solo alla ricorrenza annua di contratto.

Per effetto dei rischi finanziari dell'investimento e nonostante l'attivazione della garanzia annuale **vi è la possibilità che il Contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale inizialmente investito.**

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto.

Il Contraente può esercitare il riscatto parziale con le stesse modalità del riscatto totale, specificando l'ammontare del capitale che intende riscattare, a condizione che: ■ l'importo richiesto non sia inferiore a **2.500,00 euro**; ■ le quote residue abbiano un **controvalore minimo di 2.500,00 euro**. Il valore di riscatto parziale è pari al controvalore delle quote disinvestite.

In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo. Qualora sia attiva l'opzione che offre la garanzia annuale (c.d. *valore minimo garantito*), il capitale minimo garantito per il fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select" si riduce in misura proporzionale al capitale riscattato, in base al rapporto tra il controvalore delle quote del fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select" riscattate e il controvalore delle quote del fondo prima dell'operazione di riscatto.

In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Non sono previsti valori di riduzione.

Richiesta di informazioni

Puoi richiedere informazioni sul valore di riscatto all'Agenzia di riferimento oppure a:

Allianz Global Life dac

Sede secondaria in Italia - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste

info-agl@allianz.com

**A chi è rivolto questo prodotto?**

Il prodotto è concepito per i clienti che:

- desiderano minimizzare le potenziali perdite con una garanzia opzionale annuale che protegge una parte del loro investimento
- desiderano fornire una protezione aggiuntiva alle persone a loro carico in caso di proprio decesso
- desiderano usufruire dei vantaggi fiscali legati all'investimento in un prodotto assicurativo unit-linked, rispetto a un investimento diretto
- hanno una certa conoscenza del funzionamento dei prodotti d'investimento assicurativi
- hanno un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine
- sono consapevoli che potrebbero perdere, parzialmente o interamente, il loro investimento.

**Quali costi devo sostenere?**

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si indicano i seguenti costi a carico del contraente.

- tabella sui costi per riscatto

Non è prevista l'applicazione di alcun costo per il riscatto

- costi per l'esercizio delle opzioni

Per l'attivazione della garanzia annuale (c.d. *valore minimo garantito*) è previsto il pagamento di un premio annuo pari allo 0,90% per il fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 30", all'1,00% per il fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 50 F" e all'1,05% per il fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 75", variabile nel corso del contratto con un tetto massimo del 2,50% annuo.

Per le operazioni di switch volontario o automatico non è previsto alcun costo.

- costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 29,9%.

**Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?**

Il Contraente, per il fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select", può attivare una opzione che offre una **garanzia**, di durata **annuale**, a valere solo sul controvalore delle quote del fondo rilevato a ogni ricorrenza annua del contratto oppure in caso di decesso dell'Assicurato. La garanzia annuale prevede che il controvalore delle quote del fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select" rilevato in tali date (ricorrenza annua o decesso) non possa essere inferiore al 93%, 90% o 85% (a seconda del fondo interno scelto) del controvalore delle quote rilevato alla ricorrenza annua precedente (c.d. *valore minimo garantito*). Tale garanzia si concretizza nell'assegnazione al contratto di un numero di quote del fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select" tali da ripristinare il controvalore delle quote del fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select" al valore minimo garantito. Tali quote rimarranno definitivamente acquisite dal contratto.

La garanzia annuale è pari a:

- 93% per il fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 30";
- 90% per il fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 50 F";
- 85% per il fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 75".

La garanzia annuale **non** si applica sul **capitale inizialmente investito** nel fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select" ma sul capitale maturato di anno in anno in quanto è un'opzione volta a **limitare le perdite del fondo da una ricorrenza annua del contratto all'altra**. Pertanto nell'ipotesi peggiore che:

- l'investimento nel fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 30" subisca delle perdite costanti da una ricorrenza annua del contratto all'altra del **7% o più**, il capitale minimo garantito sarà pari:
 - alla **1^a** ricorrenza annua del contratto, al **93,00%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **2^a** ricorrenza annua del contratto, al **86,49%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **5^a** ricorrenza annua del contratto, al **69,57%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **10^a** ricorrenza annua del contratto, al **48,40%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **15^a** ricorrenza annua del contratto, al **33,67%** del capitale inizialmente investito;
- l'investimento nel fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 50 F" subisca delle perdite costanti da una ricorrenza annua del contratto all'altra del **10% o più**, il capitale minimo garantito sarà pari:
 - alla **1^a** ricorrenza annua del contratto, al **90,00%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **2^a** ricorrenza annua del contratto, al **81,00%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **5^a** ricorrenza annua del contratto, al **59,05%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **10^a** ricorrenza annua del contratto, al **34,87%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **15^a** ricorrenza annua del contratto, al **20,59%** del capitale inizialmente investito;
- l'investimento nel fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 75" subisca delle perdite costanti da una ricorrenza annua del contratto all'altra del **15% o più**, il capitale minimo garantito sarà pari:
 - alla **1^a** ricorrenza annua del contratto, al **85,00%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **2^a** ricorrenza annua del contratto, al **72,25%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **5^a** ricorrenza annua del contratto, al **44,37%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **10^a** ricorrenza annua del contratto, al **19,69%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **15^a** ricorrenza annua del contratto, al **8,74%** del capitale inizialmente investito.

La garanzia annuale, che è attivata obbligatoriamente alla decorrenza del contratto, può essere disattivata dal Contraente in qualsiasi momento, trascorsa la prima ricorrenza annua del contratto, e la disattivazione avrà effetto dalla prima ricorrenza mensile del contratto successiva alla data di richiesta, a condizione che la stessa pervenga all'Impresa almeno 5 giorni prima della ricorrenza mensile. In caso contrario, la disattivazione slitterà alla ricorrenza mensile successiva. Dalla data di disattivazione della garanzia non sarà più offerta alcuna garanzia, né alle ricorrenze annue di contratto né in caso di decesso dell'Assicurato, a meno che non venga riattivata la garanzia annuale.

A seguito della disattivazione della garanzia annuale, il Contraente potrà sempre decidere di riattivare la medesima nel corso del contratto.

La garanzia annuale opera solo alle ricorrenze annue del contratto o in caso di decesso dell'Assicurato. Pertanto in caso di richiesta di rimborso del capitale **prima** di una ricorrenza annua del contratto **non opera** la suddetta garanzia.

Al raggiungimento del 15° anno di contratto è previsto il trasferimento automatico del controvalore delle quote del fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select", eventualmente integrato della garanzia del 93%, 90% o 85% (a seconda del fondo interno scelto) del controvalore delle quote rilevato al 14° anno di contratto, nel fondo interno "AGL Allianz Short Term Bond" che non offre alcuna garanzia annuale.

Nel caso in cui i fondi possano investire, in base alle proprie politiche di investimento, in titoli emessi da enti creditizi, gli stessi potrebbero risultare esposti a rischi derivanti dall'eventuale attivazione di misure straordinarie di risanamento degli enti medesimi da parte delle Autorità competenti, compreso il c.d. bail-in (per effetto del quale i titoli emessi da un ente creditizio possono essere soggetti a riduzione di valore nominale o a conversione in capitale).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (OBBLIGATORIA)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Detrazione fiscale dei premi Per i premi pagati per il presente prodotto non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell'investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o per decesso dell'Assicurato). Tassazione delle somme percepite Le somme dovute dall'Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, non sono soggette all'imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico - all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, le somme liquidate sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (imposta sostitutiva) nella misura del 26% sulla differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi versati (al netto dei riscatti parziali). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,50%. L'Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell'ambito di attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. A partire dall'1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d'Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica agli Investitori-Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, non residenti nel Paese, ai quali è però richiesto dai Revenue Commissioners (Intendenza di Finanza Irlandese) di sottoscrivere la Dichiarazione di Non Residenza in Irlanda. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all'interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente in relazione alla sottoscrizione del presente prodotto.
---	--

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 29/03/2021

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO UNIT LINKED (Tariffa USLS02)

Art. 1 – Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Allianz Active4Life è un contratto di assicurazione sulla vita di **tipo unit linked** la cui prestazione è espressa in quote del fondo interno scelto tra quelli della famiglia "Allianz Strategy Select" per i primi 15 anni di contratto e del fondo interno "AGL Allianz Short Term Bond" per gli anni successivi o in caso di versamento successivo prima dello switch automatico descritto all'art. 9. La prestazione è pertanto collegata all'andamento del valore delle quote dei suddetti fondi interni e da tale andamento dipende l'ammontare rimborsato in caso di decesso di cui al presente articolo e l'ammontare rimborsato in caso di riscatto di cui all'art. 10.

I fondi interni della famiglia "Allianz Strategy Select" sono:

- "AGL Allianz Strategy Select 30";
- "AGL Allianz Strategy Select 50 F";
- "AGL Allianz Strategy Select 75".

Il Contraente può investire solamente in uno dei fondi interni della famiglia "Allianz Strategy Select". Il Contraente può effettuare operazioni di switch da un fondo interno della famiglia "Allianz Strategy Select" ad un altro fondo interno della famiglia "Allianz Strategy Select", come descritto all'art. 9. Non sono ammessi switch parziali.

Se attivata per il fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select", Allianz Global Life offre la garanzia annuale descritta all'art. 11.

Per effetto dei rischi finanziari dell'investimento e nonostante l'attivazione della garanzia annuale vi è la possibilità che i Beneficiari caso morte o il Contraente ottengano, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale inizialmente investito.

In caso di decesso dell'Assicurato, il contratto si scioglie e ai Beneficiari designati dal Contraente sarà liquidato il capitale maturato pari al controvalore delle quote assegnate al contratto, rilevato alla data di riferimento definita all'art. 6. Il suddetto capitale, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga **trascorsi almeno 6 mesi** (periodo di **carezza**) dalla decorrenza del contratto, viene maggiorato della percentuale indicata nella tabella seguente:

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Percentuale di maggiorazione
da 0 a 74 anni	1,00%
da 75 a 80 anni	0,50%
oltre 80 anni	0,10%

Nel caso sia attiva la garanzia annuale per il fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select", il controvalore delle quote del fondo interno al momento del decesso maggiorato dell'1,00%, 0,50% o 0,10% non potrà risultare inferiore al 93%, 90% o 85% (a seconda del fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select") del controvalore delle quote rilevato alla ricorrenza annua di contratto precedente la data del decesso.

Art. 2 – Limitazioni alla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

La percentuale di maggiorazione del 1,00%, 0,50% o 0,10% di cui all'art. 1 non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i **primi 6 mesi** (periodo di **carezza**) dalla data di decorrenza del contratto;
- b) avvenga entro i **primi 5 anni** (estensione del periodo di **carezza**) dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
 - **dolo** del Contraente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a **delitti dolosi**;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a **fatti di guerra**, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
 - **incidente di volo**, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - **suicidio**, se avvenuto nei primi 2 anni dalla data di decorrenza.

La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

Condizioni di assicurazione

- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
- di infortunio, intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso, avvenuto dopo la data di decorrenza.

Art. 3 – Durata e limiti di età

Il contratto è a vita intera, la durata dello stesso coincide quindi con la vita dell'Assicurato.

Il contratto può essere stipulato sulla vita di soggetti assicurati che, alla data di sottoscrizione del modulo di proposta, abbiano un'età minima di **0 anni** e massima di **90 anni**.

Art. 4 – Premio

Il contratto, a fronte della prestazione di cui all'art. 1, prevede il pagamento di un premio unico di importo minimo pari a **25.000,00 euro**. Il premio deve essere pagato in via anticipata alla sottoscrizione della proposta. Il pagamento anticipato del premio non determina l'automatica conclusione del contratto.

Trascorsi 6 mesi dalla decorrenza del contratto e fino al 15° anno di contratto, è possibile effettuare versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a **1.500,00 euro**.

Nel caso sia attiva la garanzia annuale per il fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select", non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi nel corso del 15° annuo di contratto.

Sul premio unico l'Impresa applica le spese di emissione di 50,00 euro se il Contraente dichiara di voler ricevere gli estratti conto e le altre comunicazioni in corso di contratto tramite posta ordinaria. Nel caso invece il Contraente dichiara di voler ricevere gli estratti conto e le altre comunicazioni in corso di contratto tramite e-mail, l'Impresa non applica le suddette spese di emissione.

Sul premio unico l'Impresa applica costi di caricamento pari al 3,00% del premio versato al netto delle eventuali spese di emissione. Sui premi aggiuntivi l'Impresa applica costi di caricamento pari al 3,00% su ciascun premio aggiuntivo versato.

Il capitale investito nel fondo interno è pari alla somma dei premi versati al netto delle eventuali spese di emissione e dei costi di caricamento. Il premio annuo della garanzia, pari all'1,00% alla data di redazione delle presenti Condizioni di assicurazione, è prelevato mensilmente e in via anticipata mediante riduzione del numero di quote del fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select" assegnate al contratto e pertanto anche tale premio riduce il capitale investito. Per i dettagli sul premio annuo della garanzia applicato a ciascun anno di contratto si rinvia all'art. 11.

Il versamento dei premi può avvenire mediante SDD (Sepa Direct Debit) o bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Impresa quale indicato nel modulo di proposta.

Nel mandato SDD e nella causale del bonifico deve essere indicato il numero di proposta sottoscritta dal Contraente.

Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle suddette.

Le spese relative al mezzo di pagamento e agli eventuali insoliti gravano direttamente sul Contraente.

Art. 5 – Attribuzione delle quote

Il premio unico versato, al netto delle eventuali spese di emissione e dei costi di caricamento, diviso per il valore unitario delle quote del fondo interno scelto tra quelli della famiglia "Allianz Strategy Select", dà luogo al numero di quote del fondo interno assegnate al contratto.

Ciascun premio aggiuntivo versato, al netto dei costi di caricamento, diviso per il valore unitario delle quote del fondo interno, dà luogo al numero di quote del fondo interno assegnate al contratto.

L'Impresa dà comunicazione al Contraente dell'avvenuta conversione in quote del premio versato entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote definita all'art. 6, mediante lettera di conferma riportante: l'ammontare del premio versato e di quello investito, la data di pagamento del premio, il numero delle quote assegnate al contratto, il loro valore unitario nonché la data di valorizzazione. Nella lettera di conferma del premio unico iniziale è riportato anche il premio annuo della garanzia applicato per il primo annuo di contratto, come descritto all'art. 11.

Art. 6 – Data di riferimento

La data di riferimento è il giorno di valorizzazione delle quote come di seguito definito.

Per la determinazione del numero di quote assegnate al contratto in relazione ai premi versati, la data di riferimento è:

- per il primo unico iniziale, la data di decorrenza del contratto, che coincide con il terzo giorno lavorativo successivo alla data di incasso del premio (momento in cui tale somma è disponibile sul conto corrente intestato all'Impresa)

Condizioni di assicurazione

oppure il terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte dell'Impresa della proposta in originale (corredata della documentazione necessaria e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché le verifiche richieste dalla vigente normativa fiscale, anche internazionale) qualora questa sia posteriore alla data di incasso del premio;

- per i premi aggiuntivi, il terzo giorno lavorativo successivo alla data di incasso del premio oppure il terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte dell'Impresa del modulo di versamento aggiuntivo in originale qualora questa sia posteriore alla data di incasso del premio.

Per la determinazione del controvalore delle quote in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato, la data di riferimento è il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di ricevimento, da parte di Allianz Global Life dac tramite gli Intermediari dell'Impresa (preferibilmente tramite l'intermediario che ha in gestione il suo contratto) oppure mediante lettera raccomandata inviata all'Impresa (Allianz Global Life dac – Sede secondaria in Italia – Largo Ugo Imeri, 1 – 34123 Trieste), della richiesta di riscatto (corredata della documentazione necessaria e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché le verifiche richieste dalla vigente normativa fiscale, anche internazionale) o della notizia di decesso dell'Assicurato documentata con il certificato di morte. Nel caso i documenti siano inviati a mezzo posta ad altra società invece che ad Allianz Global Life dac, per ricevimento da parte dell'Impresa si intende il ricevimento dei documenti da parte di Allianz Global Life dac.

Per l'effettuazione delle operazioni di switch, la data di riferimento è:

- per gli switch volontari con garanzia attiva e per gli switch automatici, la ricorrenza annua di polizza;
- per gli switch volontari con garanzia non attiva, il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di ricevimento, da parte di Allianz Global Life dac, della richiesta di switch.

L'Impresa informa che tra la richiesta di un'operazione di polizza (riscatto, versamento aggiuntivo) e una eventuale successiva, devono intercorrere almeno tre giorni lavorativi.

Pertanto, qualora la richiesta di un'operazione di polizza pervenga all'Impresa prima di tale termine, la data di ricevimento della stessa sarà considerata pari al terzo giorno lavorativo successivo alla data originaria di richiesta.

Art. 7 – Fondi interni

Le caratteristiche dei fondi interni collegati al contratto sono riportate nel Regolamento dei fondi, una copia del quale può essere richiesta gratuitamente all'Impresa.

Il fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 30" è un fondo **flessibile** che si propone di generare una crescita del capitale attraverso un investimento bilanciato prudente nei mercati azionari e obbligazionari senza vincoli sulla composizione degli investimenti (c.d. fondo bilanciato prudente flessibile) e perseguendo un obiettivo di volatilità del 5% annuo. Il reddito generato è reinvestito nel fondo interno.

Il fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 50 F" è un fondo **flessibile** che si propone di generare una crescita del capitale attraverso un investimento bilanciato nei mercati azionari e obbligazionari senza vincoli sulla composizione degli investimenti (c.d. fondo bilanciato flessibile) e perseguendo un obiettivo di volatilità del 8% annuo. Il reddito generato è reinvestito nel fondo interno.

Il fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 75" è un fondo **flessibile** che si propone di generare una crescita del capitale attraverso un investimento bilanciato aggressivo nei mercati azionari e obbligazionari senza vincoli sulla composizione degli investimenti (c.d. fondo bilanciato aggressivo flessibile) e perseguendo un obiettivo di volatilità del 12% annuo. Il reddito generato è reinvestito nel fondo interno.

Il fondo interno "AGL Allianz Short Term Bond" è un fondo di servizio utilizzato nel caso sia effettuato un versamento aggiuntivo e sia attiva la garanzia annuale descritta all'art. 11 oppure nel caso si permanga nel contratto successivamente al 15° anno.

Allianz Global Life dac si riserva, in qualunque momento, la possibilità di ampliare la gamma dei fondi disponibili all'investimento.

Art. 7-bis. Istituzione di nuovi fondi / fusione di fondi / modifiche del Regolamento

L'Impresa ha la facoltà di:

- istituire nuovi fondi interni;
- determinare la fusione tra uno o più fondi esistenti che abbiano caratteristiche omogenee, stessa politica di investimento, stessa finalità e grado di rischio, secondo quanto indicato all'art. 13 del Regolamento dei fondi interni;
- modificare il Regolamento dei fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria di attuazione nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dalle Autorità di Vigilanza o dall'Attuario

Condizioni di assicurazione

incaricato nell'interesse della clientela oppure a fronte di mutati criteri gestionali, secondo quanto indicato all'art. 14 del Regolamento dei fondi interni.

In tali casi, il Contraente verrà opportunamente informato:

- dell'intervenuta istituzione di un nuovo fondo interno, delle caratteristiche dello stesso e della possibilità di accedervi con operazioni di investimento di premi aggiuntivi, ricorrenti o operazioni di switch. Il nuovo fondo interno sarà disciplinato dalla versione aggiornata del Regolamento dei fondi interni;
- dell'intenzione di procedere alla fusione tra uno o più fondi interni;
- dell'intenzione di procedere alla modifica del Regolamento dei fondi interni.

Art. 7-ter. Chiusura della permanenza nel fondo interno "AGL Allianz Short Term Bond"

L'Impresa si riserva il diritto di **chiudere la permanenza nel fondo interno "AGL Allianz Short Term Bond"** per gli anni di contratto successivi al 15° su tutti i contratti relativi al prodotto Allianz Active4Life.

In tal caso i capitali maturati al 15° anno di contratto e quelli già presenti nel fondo interno "AGL Allianz Short Term Bond" oltre il 15° anno **confluiranno nel nuovo fondo interno messo a disposizione dall'Impresa.**

L'Impresa informerà opportunamente i Contraenti, consegnando l'estratto delle Condizioni di assicurazione aggiornate a seguito dell'inserimento del nuovo fondo interno, unitamente al relativo Regolamento.

Art. 8 – Valore unitario delle quote dei fondi interni

Il valore unitario delle quote dei fondi interni collegati al contratto è determinato giornalmente dall'Impresa, ai sensi del relativo Regolamento, e pubblicato giornalmente sul sito internet www.allianzgloballife.com/it.

Il valore unitario delle quote di ciascun fondo interno si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo rilevato alla data di valorizzazione per il numero delle quote in cui è ripartito, allo stesso giorno, il fondo interno. Per le attività e passività di pertinenza del fondo interno per le quali - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore corrente di mercato alla data di valorizzazione, l'Impresa considererà, ai fini della determinazione del valore unitario delle quote del fondo interno, il valore corrente di mercato quale risultante il primo giorno utile precedente. La valorizzazione di alcune categorie di attivi presenti nel fondo interno può non seguire la stessa periodicità di valorizzazione delle quote del fondo stesso.

Art. 9 – Operazioni di switch

Durante la vita del contratto il Contraente può chiedere all'Impresa di effettuare uno switch totale dal fondo interno scelto ad un altro fondo interno della famiglia "Allianz Strategy Select". Non sono ammessi switch parziali.

Nel caso la garanzia sia attiva, l'operazione di switch avrà effetto alla ricorrenza annua di contratto successiva alla data di richiesta, a condizione che la stessa pervenga all'Impresa almeno 15 giorni prima della ricorrenza annua. In caso contrario, l'operazione di switch slitterà alla ricorrenza annua successiva.

Nel caso in cui, invece, la garanzia non sia attiva, l'operazione di switch avrà effetto il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di switch.

È previsto uno switch automatico dal fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select" al fondo interno "AGL Allianz Short Term Bond" al raggiungimento del 15° anno di contratto.

Inoltre, nel caso venga effettuato un versamento aggiuntivo e sia attiva la garanzia annuale per il fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select", il premio versato è inizialmente investito nel fondo interno di servizio "AGL Allianz Short Term Bond" e alla ricorrenza annua del contratto sarà trasferito automaticamente nel fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select". Lo switch automatico sarà effettuato alla ricorrenza annua del contratto anche se nel frattempo la garanzia annuale venisse disattivata.

Il valore unitario delle quote utilizzato per l'effettuazione degli switch automatici è quello della data di riferimento definita all'art. 6.

L'Impresa dà comunicazione al Contraente dell'avvenuto switch mediante lettera di conferma riportante il numero delle quote del fondo interno di provenienza, il relativo valore unitario alla data del trasferimento, il numero di quote del fondo interno di destinazione e il relativo valore unitario alla data di riferimento.

Art. 10 – Riscatto

Il Contraente ha la facoltà di riscattare il capitale maturato dal momento in cui è decorso il termine per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto (30 giorni), purché l'Assicurato sia in vita.

L'esercizio del diritto di riscatto avviene mediante richiesta scritta da formulare presso la rete di vendita dell'Impresa o inviare a Allianz Global Life dac, Sede secondaria in Italia, Largo Ugo Ineri 1, 34123 Trieste.

Condizioni di assicurazione

Il valore di riscatto totale è pari al controvalore delle quote assegnate al contratto, pari al numero delle quote assegnate al contratto moltiplicato per il valore unitario delle stesse, entrambi rilevati alla data di riferimento definita all'art. 6. Non è prevista l'applicazione di alcun costo per il riscatto.

Nel caso sia attiva la garanzia annuale descritta all'art. 11 e il riscatto sia esercitato prima della ricorrenza annua di contratto, sul valore di riscatto **non è riconosciuto** alcun valore minimo garantito in quanto la garanzia annuale opera solo alla ricorrenza annua di contratto.

Per effetto dei rischi finanziari dell'investimento e nonostante l'attivazione della garanzia annuale **vi è la possibilità che il Contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale inizialmente investito.**

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto.

Il Contraente può esercitare il riscatto parziale con le stesse modalità del riscatto totale, specificando l'ammontare del capitale che intende riscattare, a condizione che: ■ l'importo richiesto non sia inferiore a **2.500,00 euro**; ■ le quote residue abbiano un **controvalore minimo di 2.500,00 euro**. Il valore di riscatto parziale è pari al controvalore delle quote disinvestite.

In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo. Qualora sia attiva la garanzia annuale descritta all'art. 11, il capitale minimo garantito per il fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select" si riduce in misura proporzionale al capitale riscattato, in base al rapporto tra il controvalore delle quote del fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select" riscattate e il controvalore delle quote del fondo prima dell'operazione di riscatto.

A fronte di un riscatto parziale o totale, l'Impresa provvede ad inviare una comunicazione al Contraente recante: la data di richiesta del riscatto, il numero delle quote riscattate e il loro valore unitario alla data del disinvestimento, il valore di riscatto lordo, la ritenuta fiscale applicata, l'imposta di bollo e il valore di riscatto netto.

Art. 11 – Opzioni di contratto

Se attivata per il fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select", Allianz Global Life offre una **garanzia** di durata **annuale** a valere solo sul controvalore delle quote del fondo rilevato a ogni ricorrenza annua del contratto oppure in caso di decesso dell'Assicurato. La garanzia annuale prevede che il controvalore delle quote del fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select" rilevato in tali date (ricorrenza annua o decesso) non possa essere inferiore al 93%, 90% o 85% (a seconda del fondo interno scelto) del controvalore delle quote rilevato alla ricorrenza annua precedente (c.d. *valore minimo garantito*). Tale garanzia si concretizza nell'assegnazione al contratto di un numero di quote del fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select" tali da ripristinare il controvalore delle quote del fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select" al valore minimo garantito. Tali quote rimarranno definitivamente acquisite dal contratto.

La garanzia annuale è pari a:

- 93% per il fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 30";
- 90% per il fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 50 F";
- 85% per il fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 75".

La garanzia annuale **non** si applica sul **capitale inizialmente investito** nel fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select" ma sul capitale maturato di anno in anno in quanto è un'opzione volta a **limitare le perdite del fondo da una ricorrenza annua del contratto all'altra**. Pertanto nell'ipotesi peggiore che:

- l'investimento nel fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 30" subisca delle perdite costanti da una ricorrenza annua del contratto all'altra del **7% o più**, il capitale minimo garantito sarà pari:
 - alla **1ª** ricorrenza annua del contratto, al **93,00%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **2ª** ricorrenza annua del contratto, al **86,49%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **5ª** ricorrenza annua del contratto, al **69,57%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **10ª** ricorrenza annua del contratto, al **48,40%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **15ª** ricorrenza annua del contratto, al **33,67%** del capitale inizialmente investito;
- l'investimento nel fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 50 F" subisca delle perdite costanti da una ricorrenza annua del contratto all'altra del **10% o più**, il capitale minimo garantito sarà pari:
 - alla **1ª** ricorrenza annua del contratto, al **90,00%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **2ª** ricorrenza annua del contratto, al **81,00%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **5ª** ricorrenza annua del contratto, al **59,05%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **10ª** ricorrenza annua del contratto, al **34,87%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **15ª** ricorrenza annua del contratto, al **20,59%** del capitale inizialmente investito;

Condizioni di assicurazione

- l'investimento nel fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 75" subisca delle perdite costanti da una ricorrenza annua del contratto all'altra del **15% o più**, il capitale minimo garantito sarà pari:
 - alla **1ª** ricorrenza annua del contratto, al **85,00%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **2ª** ricorrenza annua del contratto, al **72,25%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **5ª** ricorrenza annua del contratto, al **44,37%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **10ª** ricorrenza annua del contratto, al **19,69%** del capitale inizialmente investito;
 - alla **15ª** ricorrenza annua del contratto, al **8,74%** del capitale inizialmente investito.

Il premio annuo della garanzia alla data di redazione delle presenti Condizioni di assicurazione è pari allo 0,90% per il fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 30", all'1,00% per il fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 50 F" e all'1,05% per il fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 75" ed è applicato dall'Impresa mediante prelievo anticipato mensile di quote attribuite al contratto, per un importo pari a 1/12 del premio annuo moltiplicato per il controvalore delle quote del fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select" rilevato a ogni ricorrenza mensile del contratto che rientra nell'anno di copertura, a partire dalla data di decorrenza o di ricorrenza annua del contratto. Il premio annuo della garanzia applicato a ciascun anno di contratto rimane fisso per l'intero anno, sebbene l'Impresa calcoli il premio annuo con cadenza mensile in quanto varia in base alle condizioni di mercato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il primo anno di contratto il premio annuo della garanzia potrà variare da un minimo di 0,70% a un massimo di 1,10% per il fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 30", da un minimo di 0,80% a un massimo di 1,20% per il fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 50 F" e da un minimo di 0,85% a un massimo di 1,25% per il fondo interno "AGL Allianz Strategy Select 75". In ogni caso il premio annuo della garanzia applicato a ciascun anno di contratto non potrà essere superiore al 2,50%. Il premio annuo della garanzia applicato al primo anno di contratto sarà comunicato al Contraente con l'invio della polizza e della relativa lettera di conferma di investimento del premio, mentre quello applicato a ciascun anno successivo sarà comunicato al Contraente con l'invio di una lettera 30 giorni prima di ogni ricorrenza annua di contratto durante i quali il Contraente ha la facoltà di disattivare la garanzia stessa.

La garanzia annuale, che è attivata obbligatoriamente alla decorrenza del contratto, può essere disattivata dal Contraente in qualsiasi momento, trascorsa la prima ricorrenza annua del contratto, e la disattivazione avrà effetto dalla prima ricorrenza mensile del contratto successiva alla data di richiesta, a condizione che la stessa pervenga all'Impresa almeno 5 giorni prima della ricorrenza mensile. In caso contrario, la disattivazione slitterà alla ricorrenza mensile successiva. Dalla data di disattivazione della garanzia non verrà più prelevato alcun premio della garanzia e Allianz Global Life non offrirà più alcuna garanzia, né alle ricorrenze annue di contratto né in caso di decesso dell'Assicurato, a meno che non venga riattivata la garanzia annuale.

A seguito della disattivazione della garanzia annuale, il Contraente potrà sempre decidere di riattivare la medesima nel corso del contratto ed avrà effetto dalla prima ricorrenza annua del contratto successiva alla data di richiesta, a condizione che la stessa pervenga all'Impresa almeno 5 giorni prima della ricorrenza annua. In caso contrario, la riattivazione slitterà alla ricorrenza annua successiva.

La garanzia annuale opera solo alle ricorrenze annue del contratto o in caso di decesso dell'Assicurato. Pertanto in caso di richiesta di rimborso del capitale **prima** di una ricorrenza annua del contratto **non opera** la suddetta garanzia.

Al raggiungimento del 15° anno di contratto è previsto il trasferimento automatico del controvalore delle quote del fondo interno scelto della famiglia "Allianz Strategy Select", eventualmente integrato della garanzia del 93%, 90% o 85% (a seconda del fondo interno scelto) del controvalore delle quote rilevato al 14° anno di contratto, nel fondo interno "AGL Allianz Short Term Bond" a basso profilo di rischio e senza alcuna garanzia annuale.

Art. 12. Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto può essere stipulato presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione. La stipulazione avviene esclusivamente mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo di proposta da parte del Contraente, nonché dell'Assicurato se persona diversa.

Il contratto si intende concluso – sempreché l'Impresa accetti la proposta sottoscritta dal Contraente nonché dall'Assicurato se persona diversa – nel momento in cui l'Impresa **investe il premio versato** e cioè:

- il terzo giorno lavorativo successivo alla data di incasso del premio (momento in cui tale somma è disponibile sul conto corrente intestato all'Impresa); oppure
- il terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte dell'Impresa della proposta in originale (corredata della documentazione necessaria e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché le verifiche richieste dalla vigente normativa fiscale, anche internazionale), qualora questa sia posteriore alla data di incasso del premio.

Condizioni di assicurazione

A conferma della conclusione del contratto, l'Impresa invierà al Contraente la polizza assieme alla lettera di conferma di investimento del premio.

Dalle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza decorrono le coperture assicurative previste dal contratto. La maggiorazione caso morte prevista dal contratto decorre **trascorsi almeno 6 mesi** dalla decorrenza.

Qualora l'Impresa non accetti la proposta sottoscritta dal Contraente, essa restituirà il premio pagato entro 30 giorni dalla data di incasso del premio mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella proposta.

Art. 13. Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione fino al momento della conclusione del contratto.

La revoca deve essere esercitata mediante l'invio di una lettera raccomandata indirizzata a Allianz Global Life dac, Sede secondaria in Italia, Largo Ugo Inneri 1, 34123 Trieste, contenente gli elementi identificativi della proposta e gli estremi del conto corrente bancario (denominazione della banca, indirizzo, numero di conto corrente, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo) sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca l'Impresa rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla proposta con decorrenza dalle ore 24 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata inviata dal Contraente.

Art. 14. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto **entro 30 giorni** dalla sua conclusione.

Il recesso deve essere esercitato mediante l'invio di una lettera raccomandata indirizzata a Allianz Global Life dac, Sede secondaria in Italia, Largo Ugo Inneri 1, 34123 Trieste, contenente gli elementi identificativi della proposta che si è perfezionata in contratto e gli estremi del conto corrente bancario (denominazione della banca, indirizzo, numero di conto corrente, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo) sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l'Impresa rimborsa al Contraente il controvalore delle quote assegnate al contratto al netto dell'imposta sull'eventuale rendimento e dell'imposta di bollo, aggiungendo i costi di caricamento e trattenendo i premi della garanzia per il periodo in cui il rischio è stato corso. La data di riferimento per il calcolo del controvalore delle quote è il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di ricevimento, da parte dell'Impresa, della relativa richiesta. **Per effetto dei rischi finanziari dell'investimento, vi è la possibilità che il Contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al premio versato.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata inviata dal Contraente.

Art. 15. Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui l'Impresa ne faccia annotazione sul documento di polizza o su apposita appendice, che diviene parte integrante del contratto. **Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto o switch volontario richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.**

Art. 16. Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione, come previsto dall'art. 1921 del codice civile.

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto all'Impresa. Revoche e modifiche sono efficaci, tuttavia, anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola faccia espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle somme con tali polizze assicurate.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi (art. 1921 del codice civile):

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Condizioni di assicurazione

Ai sensi dell'art. 1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 17. Pagamenti dell'Impresa

Al fine di ottenere il pagamento della prestazione assicurativa o del valore di riscatto, gli aventi diritto **dovranno preventivamente pervenire all'Impresa** tutti i documenti necessari - redatti in lingua italiana, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata - a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Tali documenti devono essere fatti pervenire ad Allianz Global Life dac tramite gli Intermediari dell'Impresa (preferibilmente tramite l'intermediario che ha in gestione il suo contratto) oppure mediante lettera raccomandata inviata ad Allianz Global Life dac - Sede secondaria in Italia - Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste. Nel caso i documenti siano stati inviati a mezzo posta ad altra società invece che ad Allianz Global Life dac, per ricevimento da parte dell'Impresa si intende il ricevimento dei documenti da parte di Allianz Global Life dac.

La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire all'Impresa in originale, sottoscritta dal Contraente (in caso di riscatto) o dai Beneficiari (in caso di decesso dell'Assicurato) o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte-retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile, e alla documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale. Deve contenere gli estremi per l'accredito dell'importo dovuto dall'Impresa e – al fine di agevolare gli aventi diritto nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie – può essere formulata utilizzando la modulistica disponibile presso la rete di vendita dell'Impresa.

La documentazione da consegnare **in caso di decesso dell'Assicurato** è:

- copia del certificato di morte dell'Assicurato, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentele e capacità d'agire. In caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità d'agire.

Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell'avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l'Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, copia dell'atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale.

Qualora il Contraente (in caso di riscatto) o uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell'Assicurato) sia minore di età o incapace, è richiesta la copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l'autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell'Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

L'Impresa, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. cartelle cliniche, verbale 118, ecc.) in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell'assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, etc.).

Resta inteso che l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all'Impresa a seguito di richiesta delle Autorità Competenti. L'Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, una volta cessata l'esigenza di trattenerli.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso il soggetto incaricato della distribuzione, se anteriore). Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. L'Impresa pagherà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato al Contraente (in caso di riscatto) o ai Beneficiari (in caso di decesso dell'Assicurato), salvo il caso di pagamenti effettuati ai legali rappresentanti di minori o incapaci.

Condizioni di assicurazione

Art. 18. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, si prescrivono in **10 anni** da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Qualora il Contraente o i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le **dichiarazioni inesatte e le reticenze**, relative a circostanze tali che l'Impresa non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, **possono comportare**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, **l'annullamento del contratto ovvero il mancato riconoscimento**, in tutto o in parte, **delle prestazioni** di cui all'art. 1 delle presenti Condizioni di assicurazione.

In ogni caso l'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni assicurate in base alla data corretta.

In particolare il Contraente deve fornire ad Allianz Global Life dac tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.

Art. 20. Prestito

L'Impresa non prevede la concessione di prestiti sul contratto.

Art. 21. Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 22. Foro competente

Per le controversie relative al contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del soggetto che intende far valere i diritti derivanti dal contratto.

Art. 23. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dall'Impresa, in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita, non sono pignorabili né sequestrabili, **nei limiti previsti dalla legge**. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Art. 24. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Si rinvia all'art. 22 per il foro competente per le controversie relative al presente prodotto.

Condizioni di assicurazione

GLOSSARIO

Assicurato: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto e che può anche coincidere con il Contraente.

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può anche coincidere con il Contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale investito: parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di assicurazione in fondi interni ovvero OICVM secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il capitale nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento. In Allianz Active4Life il capitale investito si riduce nel corso della durata contrattuale per effetto dei prelievi di quote effettuati per imputare i premi della garanzia.

Capitale maturato: capitale che l'assicurato ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date.

Comunicazione in caso di perdite: comunicazione che l'Impresa di assicurazione invia al Contraente qualora il controvalore delle quote assegnate al contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto al capitale investito.

Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che può anche coincidere con l'Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti gli effetti del contratto.

Controvalore delle quote: capitale ottenuto moltiplicando il valore unitario delle quote per il numero delle quote assegnate al contratto.

Conversione (c.d. Switch): operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi interni/OICVM/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi interni/OICVM/linee.

Costi: oneri economici posti a carico del Contraente.

Costi di caricamento: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di assicurazione.

Data di decorrenza: momento in cui le coperture assicurative divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio versato.

Data di riferimento: il giorno di valorizzazione delle quote assegnate al contratto utilizzato ai fini del calcolo dei valori contrattuali.

Età in anni interi: età dell'Assicurato espressa in anni interi determinata arrotondando per difetto le frazioni d'anno.

Fondo interno: fondo interno all'Impresa di assicurazione per la gestione delle polizze unit-linked, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso.

Fusione di fondi: operazione che prevede la fusione di due o più fondi interni/OICVM tra loro.

Giorno di valorizzazione: giorno in cui si calcola il valore unitario delle quote dei fondi. La valorizzazione delle quote dei fondi interni assegnate al contratto è giornaliera.

Grado di rischio: indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la fondo interno/OICVM/linea/combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto alto".

Impresa: Allianz Global Life designated activity company, Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Modulo di proposta: modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

OICR: Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono compresi i Fondi comuni d'investimento, le SICAV e le SICAF.

Condizioni di assicurazione

Polizza: documento attestante la data da cui ha inizio l'esecuzione del contratto e da cui decorrono le coperture assicurative.

Premi delle coperture assicurative: premi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.

Premi delle garanzie: premi sostenuti a fronte delle garanzie offerte dal contratto (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito).

Premio versato: importo versato dal Contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, al Contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

Premio unico: premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked: prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in quote/azioni di fondi interni/OICVM – che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito – e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Revoca della proposta: possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Riscatto: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.

Switch: operazione con la quale il Contraente richiede il disinvestimento ed il contestuale reinvestimento delle quote acquisite dal contratto da un fondo interno ad un altro tra quelli in cui il contratto consente di investire.

Valorizzazione delle quote: operazione di calcolo del valore unitario delle quote del fondo interno/OICVM in un determinato momento.